

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanità e della socialità

Istituto delle assicurazioni sociali

**Cassa cantonale
di compensazione AVS/AI/IPG**

**Cassa cantonale
per gli assegni familiari**

**Cassa cantonale
di assicurazione contro la disoccupazione**

Ufficio dell'assicurazione invalidità

Ufficio dell'assicurazione malattia

			Rendiconto 2001
--	--	--	------------------------



Istituto delle assicurazioni sociali
Via Canonico Ghiringhelli 15a
6501 Bellinzona

Telefono (091) 821 91 11
Fax (091) 821 92 99
E-mail ias@ias.ti.ch

Indice

1. Generalità	1
2. Organizzazione	2
2.1 Organigramma	2
2.2 Commissione di vigilanza	2
2.3 Collaboratori	2
2.4 Agenzie AVS	2
3. Prima revisione della Legge sugli assegni di famiglia (LAF)	3
3.1 La valutazione della Legge	3
3.2 Gli obiettivi della revisione	3
3.3 Le principali modifiche	3
3.4 Che cosa cambia per l'assegno di base	4
3.5 Che cosa cambia per l'assegno di prima infanzia e per l'assegno integrativo	4
3.6 Le misure d'appoggio	4
3.7 Minori oneri per i datori di lavoro affiliati alla Cassa cantonale	5
4. Il nuovo servizio medico regionale	6
4.1 Premessa	6
4.2 Perché un Servizio medico regionale?	6
4.3 I compiti del nuovo Servizio medico regionale	7
4.4 L'organizzazione	7
4.5 Scopi e durata della fase pilota	7
5. Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG	9
5.1 Contributi AVS/AI/IPG	9
5.2 Prestazioni	10
5.3 Assicurazione contro le malattie	12
6. Cassa cantonale assegni familiari	13
6.1 Assegno di base e assegno per giovani in formazione	13
6.2 Assegno integrativo e assegno di prima infanzia	13
7. Cassa cantonale assicurazione contro la disoccupazione	14
8. Ufficio dell'assicurazione invalidità	15
9. Spese di amministrazione	16

1. Generalità

L'anno 2001, come già quello precedente, è stato per le assicurazioni sociali un anno di consolidamento.

A livello federale sono continuati i lavori di revisione delle principali leggi. Il Parlamento è occupato, a stadi diversi, dall'11a revisione dell'AVS, dalla 2a revisione LAMal, dalla 4a revisione LAI e dalla 2a revisione LADI.

A livello cantonale l'intervento più significativo è certamente la prima revisione della Legge sugli assegni di famiglia, a cui questo rendiconto dedica un apposito capitolo.

Servizio medico regionale

Il 1° marzo è entrato in funzione, dipendente dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità, il nuovo Servizio medico regionale per il Ticino ed il Moesano. Questo rendiconto se ne occupa in un apposito capitolo.

Accordi bilaterali

Gli accordi bilaterali, approvati dal popolo svizzero e dall'Unione europea, sono stati ratificati da tutti i paesi membri dell'unione stessa. Manca ora, per il Belgio e la Francia, solamente la comunicazione ufficiale della ratifica all'UE. Al momento la loro entrata in vigore è prevista per la primavera del 2002.


Il nostro Istituto si sta comunque da parecchio tempo interessando del problema. Dopo l'incontro transfrontaliero del 17 luglio 2000 con i vertici dell'INPS, in cui erano state coinvolte pure le associazioni padronali e sindacali della fascia di confine, sono continuati i lavori preparatori.

La Confederazione ha intanto adeguato le ordinanze d'applicazione delle leggi sociali federali (OAMal, OADI, OAVS, OAI).

Carlo Marazza
Direttore

2. Organizzazione

2.1 Organigramma



2.2 Commissione di vigilanza

La Commissione di vigilanza della Cassa cantonale di compensazione AVS, composta da 5 membri e 2 supplenti, è nominata dal Consiglio di Stato. La composizione è la seguente:

Presidente: Patrizia Pesenti, Direttrice Dipartimento della sanità e della socialità.

Membri: Dario Ghisletta
Dario Giudici
Attilio Grandi
Giorgio Pellanda

Supplenti: Ennio Jorio
Sandro Lombardi

2.3 Collaboratori

Al 31 dicembre 2001 i collaboratori dell'Istituto delle assicurazioni sociali erano 190, per un totale di 174.6 unità a tempo pieno.

2.4 Agenzie AVS

Esiste un'agenzia AVS in ogni comune del Cantone.

3. Prima revisione della Legge sugli assegni di famiglia (LAF)

La Legge sugli assegni di famiglia, entrata in vigore il 1° luglio 1997, prevede, al suo art. 77, una valutazione della stessa da parte del Gran Consiglio entro il 31 dicembre 2001, sulla base di un rapporto allestito dal Consiglio di Stato all'indirizzo del Parlamento.

3.1 La valutazione della Legge

Prima di presentare al Consiglio di Stato e al Parlamento il messaggio sulla prima revisione della legge, il Dipartimento delle opere sociali, tramite l'Istituto delle assicurazioni sociali, ha ritenuto opportuno procedere a due tipi di valutazione.

Valutazione socio-economica, sull'efficacia della legge

La Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) ha verificato il grado di realizzazione degli obiettivi della legge. Lo studio, presentato in primavera, conferma che la LAF è un valido strumento per contrastare la povertà e per affrancare le famiglie dalla necessità di ricorrere all'aiuto assistenziale. La verifica diretta presso le famiglie ha confermato che i beneficiari vivono in situazione di reale indigenza. La LAF evita che i costi diretti dei figli siano causa di povertà. La valutazione socio-economica ha evidenziato la necessità di misure di accompagnamento che considerino la maggior flessibilità del mercato del lavoro e che facilitino il mantenimento o il reinserimento nel mercato del lavoro, in particolare delle mamme.

Valutazione giuridica e tecnica

Due gruppi di lavoro dell'Istituto delle assicurazioni sociali hanno considerato la giurisprudenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA), la prassi assicurativa, la compatibilità con l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e la prossima entrata in vigore della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) sul regime degli assegni familiari.

3.2 Gli obiettivi della revisione

- Integrare gli assegni familiari nella politica familiare come previsto nelle Linee direttive per la legislatura, rivalutando in modo particolare il ruolo della donna nella famiglia.
- Consolidare la legge come strumento di lotta alla povertà delle famiglie.
- Adeguare la legge alla crescente flessibilità del mercato del lavoro.
- Apportare adeguamenti giuridici ed amministrativi che interessano i quattro tipi di assegno (semplificazioni amministrative e tecnica assicurativa).
- Dar seguito alla giurisprudenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni e del Tribunale federale.
- Valutare le ripercussioni della prossima entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone.
- Considerare gli effetti della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) sugli assegni di complemento.

3.3 Le principali modifiche

- La titolarità del diritto (chi dei due genitori ha diritto all'assegno)
- L'introduzione del criterio di coabitazione con il figlio (non più la custodia) per l'ottenimento dell'assegno di prima infanzia o dell'assegno integrativo;
- L'abbandono dell'obbligo di dedicarsi alla cura del figlio per almeno mezza giornata per aver diritto all'assegno di prima infanzia;
- Le misure d'appoggio per conciliare famiglia e lavoro e per favorire l'autonomia e l'integrazione sociale dei genitori e dei figli.

3.4 Che cosa cambia per l'assegno di base

- Il genitore ha diritto all'assegno di base se è salariato per un datore di lavoro sottoposto alla legge; il campo d'applicazione è, come finora, limitato ai salariati.
- L'attuale presupposto della custodia del figlio è abrogato.
- Il diritto all'assegno di base spetta ad ognuno dei genitori in proporzione al grado di occupazione (nel regime attuale, è sempre soltanto un genitore ad essere titolare del diritto).
- Se soltanto uno dei due genitori è salariato, egli ha diritto all'assegno in proporzione al suo grado di occupazione.
- Se soltanto uno dei genitori vive con il figlio ed entrambi sono salariati, questo genitore ha diritto all'assegno in via prioritaria.
- Se entrambi i genitori vivono con il figlio ed entrambi sono salariati, ha diritto in via prioritaria quello con il grado di occupazione più elevato, a parità di grado di occupazione dei genitori, il diritto prioritario spetta al padre (nel regime attuale, la priorità era data alla madre).
- Ad ogni genitore spetta la sua quota-parte di assegno, in proporzione al suo grado di occupazione.
- Ogni figlio, come sinora, ha diritto al massimo ad un assegno intero.
- Se il figlio vive all'estero, l'importo dell'assegno viene rapportato al costo della vita nello Stato di residenza, con l'eccezione per i cittadini comunitari che risiedono in uno Stato dell'UE conformemente all'Accordo sulla libera circolazione delle persone.
- L'assegno di formazione è oggetto di esportazione nei paesi dell'UE.

3.5 Che cosa cambia per l'assegno di prima infanzia e per l'assegno integrativo

- L'attuale presupposto della custodia è sostituito con quello della "coabitazione" poiché considerato meglio idoneo a rispondere alle necessità della legge.
- Per l'assegno integrativo sono ammesse forme di coabitazione parziale (bambino affidato a terzi durante il giorno o parte della settimana).
- Per l'assegno di prima infanzia è invece richiesto che il bambino viva effettivamente con i genitori.
- Il periodo di carenza sia per i cittadini svizzeri che per i cittadini stranieri è confermato a 3 anni.
- Per l'assegno di prima infanzia ed in caso di famiglia biparentale è sufficiente che soltanto uno dei genitori sia stato domiciliato in Ticino nei tre anni precedenti alla richiesta; attualmente, invece, entrambi i genitori devono soddisfare il requisito del periodo di carenza.
- Per l'assegno di prima infanzia non sarà più necessario che un genitore si occupi per almeno mezza giornata della cura del figlio sull'arco di una giornata lavorativa e eserciti un'attività professionale con un grado di occupazione non superiore al 50%. La clausola del 50% si è rivelata troppo rigida e non tiene conto delle mutate condizioni ed esigenze di flessibilità del mondo del lavoro. Il diritto all'assegno di prima infanzia verrebbe così fondato su parametri economici (soglia di reddito).
- La scelta proposta dalla revisione della legge è di prevedere e sostenere misure di accompagnamento all'esercizio di un'attività lavorativa, mirata a facilitare il collocamento del figlio presso strutture idonee durante il tempo di lavoro del genitore.

3.6 Le misure d'appoggio

Lo Stato è in grado di offrire diversi aiuti alle famiglie, sia dal punto di vista del sostegno del reddito (Legge assegni) come pure dell'accesso ai servizi (Legge maternità e infanzia).

Il Consiglio di Stato ritiene che i servizi per bambini rispettivamente la presa a carico da parte di persone terze vadano adeguatamente sostenuti da parte dello Stato.

Al fine di consentire l'esercizio di un'attività lavorativa da parte del genitore, la revisione della LAF introduce il rimborso delle spese di collocamento dei figli in un asilo nido riconosciuto o autorizzato o presso una mamma diurna riconosciuta.

La sfida di una politica familiare efficace per le famiglie che hanno difficoltà economiche consiste nel rendere accessibile i servizi per la famiglia, favorire l'autonomia dei genitori e fornire un sufficiente complemento di reddito ai genitori che sono temporaneamente impossibilitati ad esercitare una attività lavorativa.

Oltre ad intervenire a livello di prestazioni finanziarie per il tramite dell'assegno integrativo (AFI) e dell'assegno di prima infanzia (API), lo Stato intende quindi prendere a carico la spesa di collocamento del figlio o parte di essa.

Le misure d'appoggio permetteranno ai genitori di conciliare l'educazione del bambino e l'integrazione dei genitori nel mercato del lavoro, favorendo l'integrazione sociale dell'uno e dell'altro.

In particolare per le madri, misure di appoggio che rendono praticabile il mantenimento di un'attività professionale, aumentano la protezione di fronte a eventuali situazioni di crisi (rottture dei legami familiari, redditi insufficienti) e rischi di esclusione.

In questo senso si dà una risposta anche alle esigenze delle famiglie monoparentali più esposte al rischio di povertà.

La revisione mira a promuovere la salute delle famiglie in relazione all'ambiente sociale. Dal profilo sanitario, la prima revisione della LAF produce effetti positivi per la salute ed il benessere delle persone interessate e della società nel suo insieme.

Le misure di appoggio agiscono sui determinanti socio-economici della salute: l'ambiente familiare, il lavoro, la coesione sociale, l'accesso ai servizi sociali.

3.7 Minori oneri per i datori di lavoro affiliati alla Cassa cantonale

Contemporaneamente al messaggio sulla prima revisione della LAF, il Consiglio di Stato ha deciso la riduzione del tasso di contribuzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari dal 2% all'1.5%, a partire dal 1. gennaio 2002.

Il risparmio annuale a favore dei datori di lavoro affiliati alla Cassa cantonale (due terzi della massa salariale versata e quattro quinti dei datori di lavoro attivi in Ticino) ammonta a circa 25 milioni di franchi.

Ne beneficiano tutte le aziende pubbliche e moltissime aziende private.

Questa diminuzione è possibile grazie al favorevole andamento delle entrate (affiliazione dei grossi enti pubblici alla Cassa cantonale con l'attuale legge) e quindi delle riserve.

4. Il nuovo servizio medico regionale

4.1 Premessa

Il Servizio medico regionale in Ticino è un progetto pilota a livello svizzero.

L'assicurazione invalidità è un'assicurazione sociale che garantisce una prestazione integrativa o un reddito sostitutivo in caso di incapacità di guadagno dovuta ad un danno alla salute per malattia, infortunio o infermità congenita.

Pertanto la valutazione medica e il medico ricoprono per l'assicurazione invalidità un ruolo fondamentale. Questa valutazione medica è più ampia e complessa rispetto a quella effettuata nell'ambito delle altre assicurazioni sociali o assicurazioni private.

Infatti la valutazione medica per l'assicurazione invalidità concerne non solo l'attività lucrativa esercitata dall'assicurato al momento del danno alla salute, ma tutta la serie di professioni che l'assicurato potrebbe esercitare malgrado il danno alla salute.

All'interno di tutti gli Uffici AI, esiste un'equipe pluridisciplinare formata da specialisti (medicina, diritto, orientamento professionale, specialisti in assicurazioni, ecc.) che, attraverso un approccio integrato, partecipa alla procedura decisionale. Tutte queste attività sono strettamente connesse. Il criterio fondamentale sul quale si basa la procedura decisionale dell'assicurazione invalidità è l'analisi della perdita della capacità al guadagno dell'assicurato compromessa da un danno alla salute e la possibilità di recuperarla, mantenerla o migliorarla tramite provvedimenti di ordine professionale. Ciò viene garantito dall'Ufficio AI, per l'appunto, tramite un'attività interdisciplinare.

4.2 Perché un Servizio medico regionale?

Negli ultimi anni il numero di richieste e la complessità della casistica sono aumentati. Ciò richiede una maggiore specializzazione nella valutazione medica. Pertanto le attuali modalità di valutazioni mediche-amministrative non rispondono più appieno alle esigenze poste dall'assicurazione.

Uno studio commissionato dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Studio Interface, "Die ärztliche Beurteilung und ihre Bedeutung im Entscheidungsverfahren über einen Rentenanspruch in der Eidg. Invalidenversicherung", 1999 versione in lingua tedesca) ha rilevato che per i medici la valutazione dell'incapacità al lavoro risulta molto spesso problematica. Ogni prestazione AI presuppone, come condizione principale, che vi sia un danno alla salute. È quindi importante che il medico curante sia in grado di valutare gli impedimenti dell'assicurato con particolare attenzione alle esigenze delle diverse attività lavorative e di determinare quegli elementi che permettono un recupero delle funzionalità.

Infatti per l'assicurazione invalidità i provvedimenti reintegrativi prevalgono sul diritto alla rendita. Pertanto risulta essenziale poter definire, con la collaborazione del medico, quali siano le attività adeguate, e di conseguenza esigibili, che un richiedente è in grado di esercitare ancora malgrado il danno alla salute.

Ne discende che la funzione che il medico curante ricopre nei confronti del proprio paziente gioca un ruolo determinante.

I disturbi organici, spesso accompagnati da disagi della sfera psichica, sono anche espressione di un malessere sociale ed economico. Tuttavia, quest'ultimo non rientra nella casistica coperta dall'assicurazione invalidità, perché questa deve tener conto dell'incapacità al guadagno causata direttamente dal danno alla salute, e non dovuta da questioni prettamente sociali.

Il medico curante, tenendo conto degli interessi del proprio paziente e non possedendo tutti gli strumenti per ristabilire la salute secondo i criteri dell'OMS (equilibrio fisico, psichico e sociale), provoca difficoltà agli Uffici AI nel valutare equamente sulla base esclusiva delle sue attestazioni.

Tale situazione ha spinto l'autorità federale ad esaminare l'opportunità di potenziare l'apprezzamento medico all'interno degli Uffici AI. Da questa analisi è nato il progetto che prevede la costituzione di un servizio medico regionale. Nel primo pacchetto della 4a revisione LAI, caduto in votazione popolare a causa della soppressione

del quarto di rendita, si prevedeva già la costituzione di Servizi medici regionali. Tale intento è stato ripreso nella nuova 4a revisione, che contiene le modifiche contemplate nella prima parte, esclusa la soppressione del quarto di rendita. In questo contesto rappresenta una delle misure più importanti.

Inoltre lo studio Interface ha rilevato che esistono delle notevoli differenze tra i Cantoni nelle valutazioni delle richieste di prestazioni AI. Questa circostanza ha portato all'esigenza di regionalizzare questi nuovi servizi, con l'intento di garantire una maggiore uniformità ed equità a livello nazionale.

4.3 I compiti del nuovo Servizio medico regionale

Questo servizio ha come compito di pronunciarsi su tutte le questioni mediche che potrebbero presentarsi nell'esame dei casi in specie.

Risulta pertanto necessario che i rapporti dei curanti vengano esaminati dai medici dell'ufficio. Gli uffici AI dispongono già di personale medico a tale scopo. Un rafforzamento della presenza medica permette di rendere più celere, e di conseguenza più efficace, la procedura decisionale, soprattutto per quanto attiene all'applicazione dei provvedimenti professionali.

Il potenziamento del servizio medico all'interno degli uffici AI permette, tra l'altro, di meglio interagire con la classe medica a livello cantonale, in modo che fornisca documentazione più conforme alle necessità dell'assicurazione invalidità.

La possibilità per i medici dell'ufficio di esaminare la gran parte della casistica, comporta una maggiore uniformità e coerenza nelle decisioni.

Da supporto sta la facoltà, da parte loro, di esaminare gli assicurati e non solo i relativi dossiers. In tal senso il Consiglio federale ha modificato l'Ordinanza nel mese di dicembre 2000, che fino ad allora vietava agli uffici AI di esaminare clinicamente i richiedenti di prestazioni. Tale modifica riguarda esclusivamente i partecipanti al progetto pilota.

Tuttavia il servizio non avrà la possibilità di eseguire perizie, i cui mandati rimarranno a specialisti esterni. Grazie a questo servizio, esisterà ad ogni modo un triage più mirato per l'affidamento di perizie esterne.

4.4 L'organizzazione

Il Servizio medico regionale è formato da 8 medici (uno al 100% e sette al 50%), nonché da personale amministrativo. Il personale medico è composto da medici generalisti e internisti. Questo permette di mantenere l'organizzazione dell'Ufficio AI (illustrata dall'organigramma allegato al presente documento) anche all'interno del Servizio medico. Infatti la trattazione dei casi degli assicurati non verrà suddiviso a seconda delle cause invalidanti, ma in base alla regione nella quale il richiedente ha il proprio domicilio (per esempio Bellinzonese, Luganese, ecc.).

Con la "regionalizzazione" l'Ufficio AI Ticino assume, nell'ambito di valutazione medica, anche la parte del Moesano. Vi sarà quindi una stretta collaborazione con l'Ufficio AI dei Grigioni, che in ogni caso manterrà la propria autonomia decisionale.

Questo è tra l'altro un ottimo esempio di collaborazione tra i due Cantoni, Ticino e Grigioni.

4.5 Scopi e durata della fase pilota

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, al fine di analizzare più da vicino l'organizzazione e il funzionamento di tali servizi, ha ritenuto opportuno prevedere progetti pilota, ai quali alcuni uffici AI partecipano. Tra questi vi è l'Ufficio AI del Cantone Ticino. Prendono parte pure gli Uffici AI del Canton Vaud, del Canton San Gallo e di Argovia.

Si tratta di un servizio medico sottoposto alla vigilanza materiale della Confederazione.

La durata della fase pilota è prevista fino all'entrata in vigore della 4a revisione della Legge sull'assicurazione invalidità, probabilmente per il 2003. Durante questo periodo, saranno realizzati studi di fattibilità e funzionalità del servizio. A questo scopo è stato costituito un apposito gruppo di "accompagnamento".

Dopo l'entrata in vigore della nuova legge, i servizi medici regionali entreranno in funzione a livello nazionale. L'Ufficio federale contempla nel suo progetto la realizzazione di 13 servizi medici regionali per tutta la Svizzera. Dopo qualche anno si sarà in grado di valutare gli effetti di questo nuovo servizio.

5. Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG

5.1 Contributi AVS/AI/IPG

5.1.1 Affiliati secondo il tipo, dal 1996

	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Totale	47'632	51'149	54'900	56'730	58'600	60'434
Indipendenti e indipendenti con salariati	12'937	12'806	13'133	13'058	13'249	13'176
Solo datori di lavoro	12'730	13'099	13'527	13'904	14'463	14'775
Economie domestiche	2'818	2'915	2'995	2'862	2'882	3'041
Persone giuridiche che non occupano salariati	6'602	6'985	7'317	7'790	8'084	8'654
Persone senza attività lucrativa	12'401	15'197	17'776	18'939	19'727	20'585
Salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi	144	147	152	177	195	203

Il continuo aumento delle persone senza attività lucrativa a partire dal 1997 è dovuto alla 10a revisione AVS. Soprattutto le casalinghe, il cui marito non paga almeno il doppio del minimo del contributo annuo, fanno ora parte di questa categoria.

5.1.2 Contributi AVS/AI/IPG/AD fatturati secondo il tipo, dal 1996

	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Totale	607'831'699	608'730'888	602'906'154	628'843'674	651'138'6260	683'217'254
Indipendenti e PSAL ¹	71'300'414	73'307'869	68'710'526	74'225'104	65'598'942	69'260'176
Paritetici ²	418'736'000	417'182'534	415'957'772	432'716'835	456'244'754	476'989'883
Assicurazione disoccupazione	117'795'285	118'240'485	118'237'856	121'901'735	129'294'930	136'967'195

¹ Contributi personali degli indipendenti, delle persone senza attività lucrativa e degli assicurati il cui datore di lavoro non è sottoposto all'obbligo contributivo

² Contributi paritetici del 10,1% sui salari

5.1.3 Contributi AVS/AI/IPG/AD scaduti secondo il tipo, dal 1998

	1998		1999		2000		2001	
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
Totale contributi scaduti	17'246	67'688'296	16'912	59'738'633	13'927	61'903'240	17'444	74'489'056.00
Dilazioni	2'180	13'921'821	2'241	15'361'620	2'277	18'544'310	1'950	21'656'684.00
Precetti	14'415	43'043'780	14'229	35'984'558	11'101	34'965'113	14'918	46'553'248.00
Compensazioni	313	511'009	185	412'588	285	539'116	353	546'390.00
Fallimenti, concordati, moratorie	338	10'211'686	257	7'979'867	264	7'854'701	223	5'732'736.00
Attestati di carenza beni	2'819	10'367'824	1'895	7'339'204	4'139	14'001'715	3'442	9'445'894.00
Decisioni di risarcimento danni ¹	229	5'814'315	228	4'687'473	226	4'742'449	190	4'985'888.00

¹ Art. 52 LAVS

Globalmente lo scoperto che finisce all'incasso forzato aumenta sia in termini monetari sia in numero di casi. Quest'aumento segnala un complessivo peggioramento dello stato dei pagamenti e quindi il difficile momento economico che aziende e privati hanno vissuto e stanno vivendo.

5.2 Prestazioni

5.2.1 Beneficiari di rendite ordinarie e straordinarie dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) secondo il tipo, dal 1997

	1997		1998		1999		2000		2001	
	Ordinaria	Straordinaria	Ordinaria	Straordinaria	Ordinaria	Straordinaria	Ordinaria	Straordinaria	Ordinaria	Straordinaria
Totale	39'057	257	39'915	215	40'803	178	41'539	129	41'923	96
Semplice di vecchiaia	22'506	203	24'694	170	26'852	139	28'428	101	37'796	76
Vecchiaia per coniugi ¹	12'893	2	11'467	2	10'168	2	9'310			
Per vedova/vedovo	1'440	1	1'491	1	1'522	1	1'544	1	1'660	1
Compleativa per la moglie	1'169		1'144		1'088		1'029		1'256	
Semplice per orfano	734	49	782	40	801	35	830	26	852	18
Doppia per orfano	13	1	12	1	10	1	9	1	6	1
Compleativa semplice per figlio	298	1	323	1	359		385		353	
Compleativa doppia per figlio	4		2		3		4			

¹ Con la conclusione della 10a revisione AVS, tutti i beneficiari della rendita d'anzianità per coniugi sono stati trasferiti d'ufficio, dal 1° gennaio 2001, nel nuovo diritto e ricevono ora una rendita individuale

5.2.2 Beneficiari di rendite ordinarie e straordinarie dell'assicurazione invalidità (AI) secondo il tipo, dal 1997

	1997		1998		1999		2000		2001	
	Ordinaria	Straordinaria	Ordinaria	Straordinaria	Ordinaria	Straordinaria	Ordinaria	Straordinaria	Ordinaria	Straordinaria
Totale	12'077	1'236	12'708	1'257	13'271	1'287	13'560	1'306	14'023	1'353
Intera semplice	4'550	1'036	5'026	1058	5'459	1'093	5'584	1'117	6'142	1'148
Mezza semplice	1'693	92	1'778	88	1'888	80	1'967	78	2'054	80
1/4 semplice	146	12	162	12	166	11	174	8	170	8
Intera per coniugi ¹	914	8	644	8	462	6	352	6		3
Mezza per coniugi ¹	60		58				40			
1/4 per coniugi ¹	2									
Intera completiva moglie/marito	1'717	12	1'801	13	1'863	13	1'852	13	1'924	17
Mezza completiva moglie/marito	653	5	667	4	700	4	751	5	790	5
1/4 completiva moglie/marito	58	1	64	1	68	1	76	1	77	1
Intera completiva figli	1'324	48	1'513	50	1'634	61	1'682	61	1'863	71
Mezza completiva figli	747	17	789	17	868	14	929	14	918	18
1/4 completiva figli	68		85		75		73		77	
Compleativa doppia figli	118	5	102	6	73	4	69	3	6	2
Mezza completiva doppia figli	27		17		13		9		2	
1/4 completiva doppia figli			2		2		2			

¹ Con la conclusione della 10a revisione AVS, tutti i beneficiari della rendita d'invalidità per coniugi sono stati trasferiti d'ufficio, dal 1° gennaio 2001, nel nuovo diritto e ricevono ora una rendita individuale

5.2.3 Beneficiari di assegni per grandi invalidi AVS e AI, dal 1995

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Totale	2'293	2'453	2'570	2'746	2'951	3'092	3'309
Assegni per grandi invalidi AVS	1'529	1'659	1'761	1'912	2'086	2'213	2'378
Assegni per grandi invalidi AI	764	794	809	834	865	879	931

È confermato il costante aumento del numero dei casi, dovuto ai problemi di dipendenza correlati all'invecchiamento della popolazione.

5.2.4 Importi versati ai beneficiari di rendite e di assegni per grandi invalidi AVS e AI secondo il tipo, dal 1996

	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Totale	764'282'903	801'901'894	837'971'389	875'744'157	890'615'542	945'762'005
Rendite AVS ordinarie	553'934'165	603'154'765	625'921'695	654'903'639	668'011'341	711'913'289
Rendite AVS straordinarie	23'363'509	3'221'111	2'562'792	2'176'005	1'657'349	1'224'038
Rendite AI ordinarie	145'920'932	155'147'226	167'584'898	173'998'061	175'025'009	183'177'895
Rendite AI straordinarie	20'876'128	18'227'556	18'312'739	19'085'706	19'351'233	20'468'785
Assegni per grandi invalidi AVS	15'080'029	16'776'681	18'149'384	19'695'302	20'695'616	22'546'436
Assegni per grandi invalidi AI	5'108'140	5'374'555	5'439'881	5'885'444	5'874'994	6'431'562

5.2.5 Indennità giornaliera AI: certificati di pagamento e importi versati, dal 1996

	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Certificati di pagamento	2'957	2'852	2'934	3'083	3'265	2'815
Importo delle prestazioni	8'370'786	7'881'173	8'363'966	8'312'169	8'990'251	8'115'490

5.2.6 Indennità per perdita di guadagno (IPG): numero di indennità e importi versati, dal 1996

	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Indennità pagate	14'792	15'111	14'639	14'883	13'445	13'695
Importo delle indennità	11'366'520	10'821'014	11'179'378	12'520'183	13'105'259	12'626'450

5.2.7 Assegni familiari ai piccoli contadini e ai lavoratori agricoli: beneficiari e importi versati, dal 1997

	1997		1998		1999		2000		2001	
	Beneficiari	Importo	Beneficiari	Importo	Beneficiari	Importo	Beneficiari	Importo	Beneficiari	Importo
Totale	491	1'355'542	475	1'179'744	415	1'322'501	428	1'080'328	386	1'193'004
Contadini di montagna	130	608'319	73	408'487	95	526'254	145	344'831	97	512'347
Contadini del piano	20	98'051	18	94'888	25	141'455	31	75'908	27	160'649
Lavoratori agricoli (figli)	341	649'172	384	676'369	295	654'792	252	659'589	262	520'008

5.2.8 Beneficiari di prestazioni complementari alla rendita AVS secondo il tipo di rendita, dal 1996

	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Totale	11'461	11'343	12'039	12'641	12'688	12'722
Semplice di vecchiaia	8'165	8'223	8'795	9'780	9'969	11'913
Vecchiaia per coniugi ¹	2'826	2'586	2'650	2'147	1'991	
Per vedova/vedovo	204	220	257	307	321	355
Completiva per la moglie	146	156	163	176	163	191
Semplice per orfano	81	103	118	168	178	198
Doppia per orfano	4	4	2	4	3	3
Completiva semplice per figlio	33	49	54	59	63	62
Completiva doppia per figlio	2	2				

¹ Con la conclusione della 10a revisione AVS, tutti i beneficiari della rendita d'anzianità per coniugi sono stati trasferiti d'ufficio, dal 1° gennaio 2001, nel nuovo diritto e ricevono ora una rendita individuale

5.2.9 Beneficiari di prestazioni complementari alla rendita AI secondo il tipo di rendita, dal 1996

	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Totale	3'023	3'328	3'849	4'323	4'650	5'031
Intera semplice	1'962	2'068	2'330	2'618	2'793	3'124
Mezza semplice	286	297	357	442	490	543
Intera per coniugi ¹	130	209	178	127	88	2
Mezza per coniugi ¹	8	15	16	20	18	
Intera completiva moglie	258	274	329	356	376	398
Mezza completiva moglie	64	67	95	106	128	136
Intera completiva figli	187	247	347	435	505	590
Mezza completiva figli	84	106	155	189	222	232
Completiva doppia figli	33	33	32	22	27	4
Mezza completiva doppia figli	11	12	10	8	5	2

¹ Con la conclusione della 10a revisione AVS, tutti i beneficiari della rendita d'anzianità per coniugi sono stati trasferiti d'ufficio, dal 1° gennaio 2001, nel nuovo diritto e ricevono ora una rendita individuale

5.2.10 Importi versati ai beneficiari di prestazioni complementari alla rendita AI e AVS, dal 1996

	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Totale	121'005'244	126'685'115	141'881'175	130'088'386	130'392'398	130'535'843
Prestazioni complementari all'AVS	92'234'941	94'909'872	104'780'656	93'304'240	92'288'567	89'820'709
Prestazioni complementari all'AI	28'770'303	31'775'243	37'100'519	36'784'146	38'103'831	40'715'134

La diminuzione dell'importo a partire dall'anno 1999 è dovuta in gran parte alla presa a carico completa del premio dell'assicurazione malattia obbligatoria mediante il sussidio individuale.

5.3 Assicurazione contro le malattie

5.3.1 Assicurati e sussidi versati, dal 1997

	1997		1998		1999		2000	
	Assi- curati	Sussidi	Assi- curati	Sussidi	Assi- curati	Sussidi	Assi- curati	Sussidi
Totale	310'868	117'415'179	314'908	119'458'423	309'091	139'465'486	305'961	146'546'374
Totale sussidiati	69'339	81'071'738	68'882	80'809'323	64'956	80'984'720	65'890	84'844'730
Persone sole	24'213	36'202'624	23'407	34'462'529	22'896	35'728'818	22'995	37'179'330
Famiglie	28'577	36'581'071	28'416	37'845'067	26'052	36'608'268	26'441	38'513'078
Primo figlio	8'749	2'747'009	8'929	2'883'653	8'263	3'153'426	8'608	3'530'477
Secondo figlio e successivi ¹	6'414	4'562'470	6'931	4'784'530	6'425	4'572'473	6'510	4'679'908
Secondo figlio e successivi	903	640'341	744	522'086	786	552'305	761	542'143
Terzo figlio e successivi	483	338'223	455	311'458	534	369'430	575	399'794
Beneficiari PC AVS/AI	15'682	32'288'634	17'028	32'549'055	17'634	52'145'987	17'991	54'099'871
Assicurati indigenti/ACB		4'054'807		6'100'045		6'334'779		7'601'773
Non sussidiati	225'847		228'998		226'501		222'080	
Adulti	183'922		187'712		185'440		181'962	
Minorenni	41'925		41'286		41'061		40'118	

¹ Per le famiglie sussidiate

6. Cassa cantonale assegni familiari

6.1 Assegno di base e assegno per giovani in formazione

Ricordiamo che questi assegni sono entrati in vigore il 1° gennaio 1998.

Da segnalare che, sempre dal 1° gennaio 1998, tutti gli enti pubblici sono affiliati alla Cassa cantonale per gli assegni familiari. Nella tabella seguente non sono però compresi gli assegni versati dall'Amministrazione cantonale, dall'Ente ospedaliero e dai comuni di Bellinzona, Chiasso, Locarno e Lugano.

6.1.1 Datori di lavoro affiliati, numero figli, assegni versati e contributi prelevati, dal 1998

	1998	1999	2000	2001 ¹
Datori di lavoro affiliati	17'911	18'093	18'620	
Numero di figli	29'214	35'395	35'190	36'836
Assegni versati	64'154'563	77'727'193	77'279'209	80'892'208
Contributi versati dai datori di lavoro	74'905'800	93'805'611	99'914'044	105'231'208
Massa salariale	3'745'290'000	4'690'280'550	4'995'702'150	

¹ Alcuni dati dell'anno 2001 saranno disponibili solo a giugno 2002

6.2 Assegno integrativo e assegno di prima infanzia

Ricordiamo che la legge sugli assegni di famiglia è entrata in vigore, per la parte riguardante l'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia, il 1° luglio 1997.

6.2.1 Richieste di assegno integrativo (AFI) e di prima infanzia (API), dal 1997

	1997	1998	1999	2000	2001
Totale richieste	991	2'920	2'660	2'737	3'060
Accolte	440	1'427	1'675	1896	1916
Rifiutate	551	1'493	985	841	1144
Per condizioni di legge	257	402	212	117	140
Per condizioni economiche	294	1'091	773	724	1004
Di cui anche API	316	1'059	1'122	1'049	1'282
Accolte	108	236	392	346	323
Rifiutate	208	823	730	703	959
Per condizioni di legge	104	147	90	55	72
Per condizioni economiche	104	676	640	648	887

6.2.2 Importi versati ai beneficiari di assegno integrativo (AFI) e di prima infanzia (API), dal 1997

	1997	1998	1999	2000	2001
Totale	1'786'710	13'733'121	20'487'331	22'234'740	24'712'300
Assegno integrativo	1'505'436	11'080'855	16'229'395	17'431'376	19'335'567
Assegno di prima infanzia	281'264	2'652'266	4'257'936	4'803'364	5'376'733

7. Cassa cantonale assicurazione contro la disoccupazione

7.1.1 Beneficiari, aziende e importi versati, secondo il tipo, dal 1998

	1998			1999			2000			2001		
	Bene- ficiari	Azien- de	Importo	Bene- ficiari	Azien- de	Importo	Bene- ficiari	Azien- de	Importo	Bene- ficiari	Azien- de	Importo
Totale	2'839	410	56'664'107	2'976	509	53'207'750	2'304	310	31'552'027	2'306	228	30'823'674
Disoccupazione ¹	1'536		15'431'037	1'685		16'788'172	1'484		16'360'307	1'497		15'336'218
Orario ridotto		120	2'397'984		62	1'895'736		48	627'808		37	685'276
Intemperie		50	650'120		44	578'671		46	782'359		67	871'516
Insolvenza ²	988	174	9'098'098	739	150	6'624'917	359	117	2'559'759	386	124	3'195'024
Misure preventive	315		2'592'551	552		3'499'661	461		930'683	423		688'643
Costi progetto ³		66	26'494'317		253	23'820'593		99	10'291'111		170	10'046'997

¹ Totale e parziale

² Dati riferiti a tutto il Cantone (l'indennità di insolvenza è compito delle Casse cantonali)

³ Costi rimborsati ad organizzatori di corsi di formazione o riformazione per programmi occupazionali (dati riferiti a tutto il Cantone)

8. Ufficio dell'assicurazione invalidità

8.1.1 Decisioni emanate, dal 1995

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Totale	11'073	11'318	11'127	11'988	11'012	11'820	11'845
Rendite accordate	1'295	1'314	1'207	1'203	1'131	1'057	1'412
Decisioni con riesame dopo 360 giorni	96	101	84	99	88	51	62
Domande di rendita respinte	294	343	223	233	192	272	265
Provvedimenti sanitari							
Concessi	691	649	607	641	683	481	432
Respinti	123	161	82	107	126	137	158
Sussidi per l'istruzione scolastica speciale							
Concessi	186	156	234	85	72	78	82
Respinti	2	6	10	8	5	3	4
Provvedimenti d'ordine professionale	62	123	61	60	46	72	34
Aiuto in capitale		2	2	1			
Mezzi ausiliari AI							
Accolti	308	214	365	368	391	224	218
Respinti	11	17	27	31	45	21	47
Altre decisioni	153	111	126	67	45	13	11
Ulteriori decisioni emanate ¹	7'852	8'121	8'099	9'085	8'188	9'411	9'120

¹ Rappresentano tutte le decisioni effettuate a favore di persone che hanno già beneficiato in passato di qualunque prestazione AI

8.1.2 Mezzi ausiliari AVS e assegni per grandi invalidi AVS, dal 1995

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Mezzi ausiliari AVS							
Domande inoltrate	1'287	1'382	1'425	1'464	1'470	1'648	1'434
Decisioni	1'227	1'307	1'476	1'425	1'526	1'532	1'488
Assegni per grandi invalidi AVS							
Domande accolte	735	783	891	983	1'056	1'140	1'102
Domande respinte	124	161	161	138	81	153	138

8.1.3 Fatture relative ai fornitori di prestazioni, dal 1995

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Preavvisi di pagamento	29'855	32'539	33'237	34'909	36'005	32'255	42'954
Importo delle fatture	36'621'942	38'629'993	40'729'907	39'216'998	38'929'958	36'391'978	51'872'592

9. Spese di amministrazione

TESTO	TOTALE IAS	Cassa di compensazione AVS							Ufficio AI	
		AVS	Regresso contro terzi responsabili	Prestazioni complementari	Assicurazione malattia	Assegni di famiglia (base e di formazione)	Assegni di famiglia (integrativo e di prima infanzia)	Cassa disoccupazione	Assicurazione invalidità	Servizio medico regionale
Costi del personale	14'841'133	4'639'726	177'489	1'100'745	1'598'047	1'029'478	632'056	912'382	3'865'125	886'085
Salari	12'461'977	3'892'977	147'963	934'235	1'359'252	862'890	533'781	771'105	3'218'136	741'638
Oneri Sociali	2'173'580	678'311	26'304	160'056	228'582	149'863	91'297	136'597	567'653	134'917
Trasferte e altre spese	160'149	55'532	1'571	3'283	4'877	14'038	5'228	4'680	63'266	7'674
Formazione e perfezionamento	15'427	2'771	1'336	681	1'201	577	375	0	8'230	256
Quota parte fattura gestione salari	30'000	10'135	315	2'490	4'135	2'110	1'375	0	7'840	1'600
Costi per beni e servizi	952'699	494'359	5'958	70'927	36'154	49'786	30'356	41'256	123'052	100'851
Materiale e stampati	323'940	156'106	3'435	33'071	20'739	21'335	14'081	14'781	56'665	3'727
Manutenzione mobili e macchine	45'288	19'026	870	1'819	4'425	1'684	1'003	0	13'847	2'614
Ammortamento mobili e macchine	372'081	275'242	0	0	0	0	0	1'756	11'215	83'868
Affitto mobili e macchine	5'000	0	0	0	0	0	0	0	5'000	0
Telefono	100'919	34'209	1'449	6'958	9'835	4'982	3'870	6'529	22'445	10'642
Spese postali	105'471	9'776	204	29'079	1'155	21'785	11'402	18'190	13'880	0
Costi informatica	2'928'445	1'964'446	5'793	69'350	71'279	337'419	64'701	24'054	265'648	125'755
Manutenzione sistema informatico	1'067'006	694'985	3'838	63'341	69'110	45'655	26'666	24'054	40'255	99'102
Licenze programmi informatici	177'323	54'072	1'955	6'009	2'169	5'745	720	0	80'000	26'653
Sviluppo applicativo	1'684'116	1'215'389	0	0	0	286'019	37'315	0	145'393	0
Costi dei locali e dell'immobile	1'422'898	563'964	14'877	99'975	156'623	85'266	57'127	78'739	311'779	54'548
Affitto	1'149'857	452'900	12'050	81'060	128'250	70'000	46'950	62'221	253'080	43'346
Pulizia, riscaldamento, illuminazione	273'041	111'064	2'827	18'915	28'373	15'266	10'177	16'518	58'699	11'202
Prestazioni da parte di terzi	1'686'886	1'145'960	100	224'391	0	223'627	63'058	0	1'500	28'250
Indennità alle agenzie comunali	578'952	364'278	0	89'506	0	75'843	49'325	0	0	0
Indennità alle amministrazioni fiscali	140'014	140'014	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese di revisione datori di lavoro	107'600	81'562	0	0	0	17'000	9'038	0	0	0
Spese di revisione Isp. delle finanze	65'000	40'550	0	9'950	0	10'000	4'500	0	0	0
Consulenze esterne	61'304	18'369	100	435	0	42'205	195	0	0	0
Indennità per servizi da terzi	734'016	501'187	0	124'500	0	78'579	0	0	1'500	28'250
Costi amministrativi diversi	297'219	151'477	1'371	33'392	5'427	28'290	17'984	8'933	49'489	856
Premi assicurazione	16'889	5'437	168	1'335	2'218	1'132	736	803	4'204	856
Spese esecutive	198'591	122'852	0	30'184	0	25'570	16'216	3'769	0	0
Altre spese	81'739	23'188	1'203	1'873	3'209	1'588	1'032	4'361	45'285	0
Altri costi CC AF	266'367					266'367				
TOTALE SPESE	22'395'647	8'959'932	205'588	1'598'780	1'867'530	2'020'233	865'282	1'065'364	4'616'593	1'196'345
Percentuale del totale	100.00%	40.01%	0.92%	7.14%	8.34%	9.02%	3.86%	4.76%	20.61%	5.34%